

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2026, n. 27-2786

Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie 4 agosto 2023. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Approvazione, per l'anno 2026, dei criteri per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese, quale seconda fase attuativa dell'iniziativa avvi



Seduta N° 172

Adunanza 06 LUGLIO 2026

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

DGR 27-2786/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 234/2021, articolo 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie 4 agosto 2023. Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT). Approvazione, per l'anno 2026, dei criteri per l'installazione di defibrillatori (DAE) presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese, quale seconda fase attuativa dell'iniziativa avviata e finanziata dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024.

A relazione di: Gallo, (Riboldi)

Premesso che:

la legge n. 234/2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all'articolo 1, commi 593 e 595, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, ha istituito il “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” (FOSMIT), prevedendo che sia utilizzato per finanziare una serie di interventi, tra cui iniziative di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 4 agosto 2023, di ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, relativamente agli interventi di competenza regionale e degli enti locali, è stato assegnato alla Regione Piemonte, per l'annualità 2023, l'importo complessivo di € 23.875.966,17;

con la D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023, in attuazione al suddetto DM del 4 agosto 2023, sono state approvate le schede per la richiesta di erogazione delle risorse del “Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane” per l'anno 2023, per un importo complessivo pari a € 23.875.966,17, rinviando a successive deliberazioni della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità

per selezionare i relativi beneficiari.

Premesso, inoltre, che tra le schede ivi approvate è prevista, con una dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00, la Misura n. 3, denominata “Installazione di defibrillatori presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese”, ai sensi della quale:

l’obiettivo è di dotare di defibrillatori gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti, alpini ed escursionistici, del territorio montano piemontese e, contestualmente, di formare gli incaricati al loro utilizzo;

l’intervento è da realizzarsi conformemente ai criteri stabiliti, in attuazione alla legge n. 116/2021, dal decreto del Ministero della Salute del 16 marzo 2023 “Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.

Richiamato che la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”, in particolare, stabilisce che la Regione Piemonte:

per la salvaguardia e lo sviluppo sociale ed economico del proprio territorio montano, promuove, sostiene ed agevola specifiche azioni volte a garantire i livelli essenziali dei servizi pubblici (articolo 15);

tutela e sostiene il mantenimento dei servizi essenziali a favore della popolazione residente nei territori montani e rurali svantaggiati con particolare attenzione ai servizi scolastici, socio assistenziali ed ai trasporti e, a tal fine, per il tramite delle unioni montane, attiva un monitoraggio sulla quantità e qualità dei servizi essenziali, sui bisogni espressi dal territorio e sulle prospettive di mantenimento (articolo 24).

Premesso, altresì, che a seguito della manifestazione di interesse per l’installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti e gli edifici pubblici dei comuni montani piemontesi, finalizzata ad orientare adeguatamente le politiche regionali ai reali fabbisogni del territorio, con la D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato stabilito di riservare l’iniziativa, in prima battuta, ai rifugi alpinistici ed escursionistici gestiti, come definiti dalla legge regionale n. 8/2010, destinandovi la somma di € 1.000.000,00.

Dato atto che :

- con la D.D. n. 103/A1615A del 14 febbraio 2025 sono state approvate le procedure per l’assegnazione di defibrillatori (DAE) ai rifugi gestiti del territorio montano piemontese;
- con la D.D. n. 1063/A1615A del 4 dicembre 2025, in seguito all’istruttoria amministrativa svolta dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della montagna” in collaborazione con la Direzione regionale Sanità sulle istanze pervenute, sono stati approvati gli esiti istruttori dai quali è emerso che le richieste ammissibili non hanno esaurito il budget stanziato con la sopra citata D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024;
- il Settore “Sviluppo della montagna” alla luce di tali esiti istruttori, la cui conclusione è ancora in fase di definizione, ravvisa la possibile sussistenza di risorse residue sufficienti all’avvio di una seconda fase.

Ritenuto pertanto, a seguito della prima attuazione della misura riservata ai rifugi alpini ed escursionistici ed in pendenza della conclusione della citata istruttoria, di estendere l’intervento anche agli edifici degli enti pubblici, intesi come sedi delle Unioni montane, dei Comuni, dei Parchi naturali, nonché agli immobili di proprietà di tali enti con particolare afflusso di pubblico.

Dato atto che il citato Settore regionale “Sviluppo della montagna” ha, a tal fine, condotto un’analisi tecnica, in esito alla quale ha delineato i criteri e le modalità per l’erogazione del relativo contributo, fermo restando che l’intervento sarà attuato limitatamente a favore dei Comuni montani, nonché alla porzione montana dei comuni parzialmente montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

Dato atto inoltre che alla copertura economica, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011, si farà fronte nel limite delle risorse già destinate all’iniziativa dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 ed impegnate con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025 (Impegno n. 33587/2025, riclassificato n. 24290/2026) sul capitolo di spesa 242217 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Ritenuto pertanto di disporre, sulla base delle risultanze istruttorie e conclusasi la prima fase di

attuazione limitata ai rifugi alpini ed escursionistici gestiti come definiti dalla legge regionale n. 8/2010, di estendere, per l'anno 2026, l'iniziativa di installazione dei DAE avviata dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 anche agli edifici pubblici, intesi come sedi delle Unioni montane, dei Comuni, dei Parchi naturali e ad altri edifici di proprietà di tali enti con particolare afflusso di pubblico, nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce l'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024.

Richiamati inoltre:

- il D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.";

- la Legge regionale 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";

- la D.G.R. n. 5-2412/2026/XII del 09/04/2026 - "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni".

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte nel limite delle risorse già destinate all'iniziativa dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 ed impegnate con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025 (Impegno n. 33587/2025, riclassificato n. 24290/2026) sul capitolo di spesa 242217 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a

delibera

di disporre, conclusasi la prima fase di attuazione limitata ai rifugi alpini ed escursionistici gestiti come definiti dalla legge regionale n. 8/2010, di estendere per l'anno 2026 l'iniziativa di installazione dei DAE avviata dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 anche agli edifici pubblici, intesi come sedi delle Unioni montane, dei Comuni, dei Parchi naturali e ad altri edifici di proprietà di tali enti con particolare afflusso di pubblico, nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce l'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024;

che alla copertura economica, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011, si farà fronte nel limite delle risorse già destinate all'iniziativa dalla D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024 ed impegnate con D.D. n. 884/A1413D del 24 dicembre 2025 (Impegno n. 33587/2025, riclassificato n. 24290/2026) sul capitolo di spesa 242217 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e alla Direzione Sanità, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Allegato

A, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2786-2026-All_1-Allegato_A.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE. QUOTA ANNO 2023.
CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI PRESSO GLI EDIFICI
PUBBLICI ED I RIFUGI GESTITI DEL TERRITORIO MONTANO PIEMONTESE**

Anno 2026

Premessa

La Regione Piemonte, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con D.G.R. n. 2-7868 dell'11 dicembre 2023 ha previsto di finanziare, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane, l'installazione di defibrillatori presso gli edifici pubblici ed i rifugi gestiti del territorio montano piemontese.

Questa iniziativa è attuata in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023, con il quale si è stabilito che gli Enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nelle strutture aperte al pubblico.

Al proposito si precisa che le zone montane, anche se a bassa densità di popolazione, in quanto aree isolate e/o disagiate rientrano tra le "aree di particolare specificità" per le quali il Decreto del Ministero della Salute 16 marzo 2023 prevede sia necessario valutare, in considerazione dell'afflusso di utenti, l'opportunità di dotarle di DAE.

La morte cardiaca improvvisa (M.C.I.) rappresenta circa il 10% dei decessi totali in Italia (*Ministero della salute, 2010*) e più del 60% delle morti improvvise nella popolazione sotto ai 40 anni (*Van der Werf, 2010*).

I defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, in grado di favorire la defibrillazione prima dell'intervento dei mezzi di soccorso sanitari.

L'intervento si inserisce all'interno della Strategia per la montagna piemontese, approvata con D.G.R. n. 1-6542 del 27 febbraio 2023 (MAS 5 - Missione 5.3, MAS 7 - Missione 7.1)

A seguito della manifestazione di interesse per l'installazione di defibrillatori presso i rifugi gestiti e gli edifici pubblici dei comuni montani piemontesi finalizzata ad orientare adeguatamente le politiche regionali ai reali fabbisogni del territorio, con la D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, è stato stabilito di riservare l'iniziativa, in prima battuta, ai rifugi alpini ed escursionistici gestiti, come definiti dalla legge regionale n. 8/2010, destinandovi la somma di € 1.000.000,00.

Il presente documento, che sostituisce l'Allegato A della suddetta D.G.R. n. 21-599 del 20 dicembre 2024, essendosi conclusa la prima fase di attuazione, riporta i criteri per l'installazione di defibrillatori (DAE) anche presso gli edifici pubblici, intesi come sedi delle Unioni montane, dei Comuni, dei Parchi naturali e ad altri edifici di proprietà di tali enti con particolare afflusso di pubblico.

Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso al contributo

Le istanze dovranno essere presentate dalle Unioni montane del Piemonte, iscritte nella Carta delle Forme Associative, le quali raccoglieranno le segnalazioni per gli immobili ubicati nel territorio di propria competenza.

I DAE potranno essere installati presso i seguenti edifici:

- ✓ rifugi alpini gestiti di cui alla l.r. n. 8/2010;
- ✓ rifugi escursionistici gestiti di cui alla l.r. n. 8/2010;
- ✓ sedi delle Unioni montane;
- ✓ sedi comunali;
- ✓ sedi di Parchi naturali;
- ✓ altri edifici di proprietà comunale, delle Unioni o dei Parchi con particolare afflusso di pubblico (sale polivalenti, ecc.).

Sono esclusi dal bando di cui alla presente misura gli immobili già dotati di DAE; per lo stesso principio, non potrà essere assegnato più di un DAE per ogni struttura.

Per beneficiare dell'iniziativa, i rifugi dovranno essere inseriti negli elenchi delle strutture ricettive alpinistiche di cui all'articolo 9 del regolamento regionale n. 1/2011 di disciplina dei requisiti e delle modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche, nonché dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento.

Localizzazione degli interventi

L'intervento potrà essere attuato nei soli Comuni montani, nonché nella porzione montana dei comuni parzialmente montani di cui alla D.C.R. n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

Le eventuali necessità di DAE dei Comuni montani o parzialmente montani che non hanno attivato una convenzione o che non hanno aderito ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza, dovranno essere comunicate all'Unione Montana territorialmente contigua allo stesso Comune; per "contiguità territoriale" si intende una vicinanza qualificata tra il Comune e l'Unione montana interessati, tanto da essere confinanti.

Tipologia ed entità dell'agevolazione

Sarà finanziato il 100 % dei costi relativi alle seguenti voci:

- acquisto dei DAE;
- formazione del personale addetto.

La formazione di almeno un soggetto per ogni DAE installato è elemento imprescindibile dell'iniziativa, tranne il caso in cui vi sia già personale abilitato all'uso del DAE da un Ente accreditato presso la Regione Piemonte.

Criteri di selezione

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si seguirà la seguente scala di priorità (in ordine decrescente):

- 1) rifugi alpini;
- 2) rifugi escursionistici;
- 3) sedi delle Unioni montane;
- 4) sedi comunali;
- 5) sedi di Parchi naturali;
- 6) altri edifici di proprietà pubblica con particolare afflusso di pubblico (sale polivalenti, ecc.)

A parità di priorità si procederà in base all'ordine cronologico di ricevimento della PEC di trasmissione dell'istanza.

Modalità attuative

Le Unioni montane non avranno alcun onere per l'attuazione dell'iniziativa, in quanto l'acquisto dei DAE e la formazione dei soggetti per abilitarli al loro uso sarà in capo alla Regione Piemonte o a Società/Aziende da questa individuate.

La Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della montagna", provvederà all'approvazione del bando e della successiva lista di priorità dei soggetti ai quali potrà essere assegnato il DAE.

La Direzione regionale Sanità dopo aver ricevuto tale lista provvederà, avvalendosi di Azienda sanitaria Zero e nel rispetto della vigente normativa di settore, all'acquisto e alla consegna dei DAE, nonché alla formazione dei soggetti individuati con la medesima lista.

Procedimento e Responsabile del procedimento

Per l'attuazione del presente bando è previsto il seguente procedimento amministrativo:

- *denominazione*: "Istruttoria delle candidature pervenute in adesione al bando per l'installazione dei DAE presso i rifugi gestiti del territorio montano piemontese ed altri edifici pubblici";
- *responsabile del procedimento*: Dirigente pro tempore del Settore A1615A - Sviluppo della montagna, della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- *termine di conclusione del procedimento*: entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature, con la D.D. di approvazione della lista di priorità dei soggetti ammissibili all'iniziativa.